



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2025

Oggetto: Adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza – quesito in merito a situazioni di inconferibilità / incompatibilità degli incarichi istituzionali.

Rispondiamo alla richiesta relativa all'applicazione degli articoli 2 e 4 del D.Lgs. 39/2013, in materia di inconferibilità e/o incompatibilità a ricoprire incarichi negli organi di amministrazione degli ordini, tenuto conto della funzione di controllo e vigilanza dell'ente conferente.

Le disposizioni in materia di anticorruzione, di cui al D.Lgs. 39/2013 si applicano anche agli ordini professionali.

In particolare, le funzioni di rappresentanza dell'ordine sono soggette all'esame di inconferibilità / incompatibilità, allorquando possano sussistere situazioni di conflitto di interessi, reale o potenziale, tra la funzione amministrativa svolta da un soggetto che partecipi, prenda parte, intervenga o influenzi in qualche modo le decisioni nell'ambito di un procedimento amministrativo. Insomma, le norme di cui agli articoli 2 e 4 D.Lgs. 39/2013 sono applicabili in tutte le situazioni nelle quali la potestà amministrativa, sottesa all'esercizio di una carica istituzionale, sia in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l'imparzialità richiesta dalla funzione pubblica.

Le ipotesi di incompatibilità / inconferibilità possono essere soggettive, cioè dipendenti da legami personali, incarichi professionali, per le quali la spendita della qualità di presidente o di consigliere dell'ordine possa influenzare le scelte del committente pubblico, ed oggettive ovvero, nella ipotesi in cui la carica istituzionale non garantisca la imparzialità, parità di trattamento e non discriminazione nei confronti degli iscritti soggetti ad una funzione istituzionale dell'ordine (vedasi, il procedimento disciplinare).

Come chiarisce la delibera ANAC n. 158 del 2022, "L'accertamento nel merito delle singole situazioni fattuali di possibile conflitto di interessi è rimessa ai soggetti preposti all'interno delle singole Amministrazioni, così come è rimessa agli stessi, più in generale, la vigilanza sul rispetto degli stessi codici di comportamento" (ovvero deontologico, se si tratta di ordini professionali).

Per questi motivi, le amministrazioni pubbliche individuano i rischi legati alle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, al fine di predisporre misure organizzative o procedurali di prevenzione e gestione delle stesse, la cui effettiva e definitiva configurazione è rimessa alle singole amministrazioni che provvedono a inserirle nei propri PTPCT, anche al fine di garantire omogeneità di trattamento ai soggetti coinvolti nelle diverse ipotesi di conflitto (in termini, ANAC, Relazione al Parlamento 2002 pag. 328).

Nel caso di un ordine professionale, si deve tener conto che la firma del presidente, che impegna la volontà dell'ente, è legata prevalentemente alla volontà del Consiglio Direttivo, che si determina in via collegiale per attività che sono stabilite dalla legge.

Sicché, le norme sulla inconferibilità/incompatibilità vanno valutate caso per caso tenendo conto degli infrascritti principi generali.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

maggio 2025

Con delibera n. 648 del 10 luglio 2019 e Delibera n. 782 del 7 ottobre 2020, ANAC ha affermato quanto segue. *“Si rileva che la giurisprudenza della Suprema Corte ha riconosciuto che la natura giuridica degli ordini professionali è quella di enti pubblici non economici che operano sotto la vigilanza dello Stato (Ministero della Salute o Ministero della Giustizia) per scopi di carattere generale (ex multis, Cass. Sez. I, n. 21226 del 14.10.2011). Sulla questione è intervenuta più volte anche l’Autorità, la quale, riconosciuta la natura di enti pubblici non economici agli ordini ed ai collegi professionali, ha ritenuto applicabili agli stessi le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla legge n. 190/2012 e ai decreti delegati (delibera n. 145/2014, delibera n. 8 del 21 gennaio 2015, delibera n. 1244 del 29 novembre 2017). Ne consegue che alla carica di Presidente dell’Ordine, in quanto incarico riconducibile alla definizione di cui all’art. 1, co. 2 lett. l), D.Lgs. 39/2013, può ritenersi applicabile la fattispecie di inconferibilità di cui al successivo articolo 3”.*

Quindi, il principio della inconferibilità vale sempre in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione con sentenza definitiva.

L’art. 4 (*“Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati”*) stabilisce che:

“A coloro che, nell’anno precedente, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall’amministrazione o dall’ente pubblico che conferisce l’incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall’amministrazione o ente che conferisce l’incarico, non possono essere conferiti:

(alinea così modificato dall’art. 21, comma 2, della legge n. 21 del 2024)

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell’amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento.*

1-bis. Nelle ipotesi in cui l’incarico, la carica o l’attività professionale abbia carattere occasionale o non esecutivo o di controllo, il comma 1 non si applica. In tale circostanza è richiesta l’adozione di presidi organizzativi e di trasparenza atti a gestire potenziali conflitti di interesse. (comma aggiunto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 21 del 2024)

1-ter. I presidi organizzativi di cui al comma 1-bis si applicano anche ai componenti dell’organo collegiale delle autorità amministrative indipendenti”. (comma aggiunto dall’art. 21, comma 2, della legge n. 21 del 2024)

In questi casi, se per amministrazione si intende l’ordine professionale, essa non conferisce incarichi professionali retribuiti ai propri iscritti.